

TI_GERICHTE 15.2000.8 vom 3. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.8

FR: TI_GERICHTE 15.2000.8 du 3 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.8 del 3 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 74 LEF, l'escusso che intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione (art. 74 LEF). La nozione di "consegna" è da leggersi in relazione all'art. 72 LEF, che prevede la notificazione del precetto esecutivo per le cure dell'ufficiale delle esecuzioni, di un impiegato dell'Ufficio esecuzioni o tramite il servizio postale. Qualora la notificazione si faccia per posta, il funzionario postale agisce in luogo e vece dell'ufficio di esecuzione ed è tenuto a ricevere ed iscrivere sul precetto esecutivo l'opposizione verbale fatta, senza obbligo di informare il debitore dei mezzi di diritto (cfr. l'art. 72 cpv. 2 LEF, che prevede unicamente l'obbligo di attestazione del giorno e della persona a cui è stato notificato il PE); in ogni caso tocca all'escusso sincerarsi che il funzionario postale abbia iscritto l'opposizione (cfr. DTF 32 I 761); vizi nell'iscrizione dell'opposizione possono essere fatti valere tramite ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF); se infine l'opposizione, espressa verbalmente al funzionario postale, non viene iscritta, ma tale fatto può essere provato, l'escusso potrà ricorrere contro il primo atto d'esecuzione successivo, chiedendone l'annullamento e l'accertamento dell'effettuata opposizione (cfr. Balthasar Bessenich, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 74 LEF e Karl Wütrich / Peter Schoch, n. 11 ss. ad art. 72; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72).

E. 2

In casu la segretaria del _____ si lamenta del fatto che l'opposizione verbale espressa alla funzionaria postale dell'Ufficio di _____ non è stata registrata sul precetto esecutivo n. _____; al contempo, la funzionaria postale, già interrogata dai suoi superiori, non si ricorda di tale evenienza e sostiene di essersi sempre attenuta alle disposizioni di servizio. In sostanza, l'intera vertenza s'accetra sulle affermazioni discordanti della rappresentante dell'escusso e della funzionaria postale. L'audizione testimoniale di queste due persone non è servita a chiarire i fatti, poiché in assenza di terze persone che hanno assistito ai fatti, entrambe le tesi sono possibili. Benché nella procedura di ricorso dell'art. 17 LEF valga il principio inquisitorio, il dovere e l'onere delle parti impone che esse partecipino attivamente all'accertamento dei fatti. L'autorità di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto; resta tuttavia riservato il dovere accresciuto di accertamento d'ufficio dei fatti nell'ipotesi della nullità ex art. 22 LEF come pure nei casi suscettibili di sfociare in procedimenti disciplinari

(art. 19 LPR; Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, pag. 243 s.) Dal momento che non sono state offerte altre prove a sostegno della tesi dell'escusso, e che non è più possibile riferirsi al principio "in dubio pro debitore", potendo ora l'istituto dell'art. 85a LEF correggere i casi più urtanti dal profilo finanziario per l'escusso. Il ricorso va pertanto respinto.

E. 3

A titolo abbondanziale si ricorda che all'escusso rimangono sempre aperte le possibilità di cui al cennato art. 85a LEF (accertamento dell'inesistenza del debito) e art. 86 LEF (ripetizione per pagamento indebito). Nel primo caso, l'escusso ha la possibilità di chiedere la sospensione provvisoria dell'esecuzione e se del caso il giudice potrà annullare l'esecuzione (art. 85a cpv. 2 e 3 LEF). Nel secondo caso, supposto che l'esecuzione si sia terminata con un pagamento da parte dell'escusso, quest'ultimo potrà chiedere al giudice dell'esecuzione o del foro ordinario del creditore la restituzione del pagamento indebito (art. 86 LEF).

E. 4

Intimazione a: - _____; Comunicazione all'UEF di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.